

CITTÀ DI VITERBO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI VITERBO

INDICE

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Oggetto e finalità
- Art. 3 Codice Etico dello Sport
- Art. 4 Uso degli impianti sportivi
- Art. 5 Classificazione degli impianti sportivi
- Art. 6 Forme di gestione
- Art. 7 Affidamento in gestione di impianti con rilevanza economica
- Art. 8 Affidamento in uso di impianti sportivi privi di rilevanza economica
- Art. 9 Canone concessorio
- Art. 10 Patrimonio e manutenzioni
- Art. 11 Riqualificazione energetica degli impianti sportivi
- Art. 12 obblighi del concessionario
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Attività economiche
- Art. 15 Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali
- Art. 16 Cessazione anticipata dell'affidamento
- Art. 17 Penalità
- Art. 18 Rinvii
- Art. 19 Norma transitoria

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

1. **Impianto Sportivo:** luogo opportunamente attrezzato, sia all'aperto sia al coperto, destinato alla pratica di una o più attività sportive. Gli impianti Sportivi comunali appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, essendo destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive.
2. **Attività ludico-motoria/amatoriale:** attività praticata da soggetti non iscritti presso società sportive o enti di promozione sportiva, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona. L'attività ludico-motoria/amatoriale non è finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di livello e non prevede un aspetto competitivo.
3. **Attività sportiva non agonistica:** Si considera attività sportiva non agonistica quella svolta dai seguenti soggetti: a. Alunni che svolgono attività sportiva, organizzata dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche in orario extra-curriculare; b. Studenti che partecipano ai Giochi della Gioventù, nelle fasi precedenti a quella nazionale; c. Tutti coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che però non siano considerati atleti agonisti.
4. **Attività sportiva agonistica:** Per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'Istruzione, i Giochi della Gioventù a livello nazionale. Tale attività ha lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola Federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
5. **Forme d'utilizzo e Gestione:** Modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo temporaneo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi.
6. **Canone concessorio:** Somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al Gestore dell'impianto.
7. **Impianti sportivi a rilevanza economica:** gli impianti la cui gestione è connotata da un'effettiva potenzialità di reddito.
8. **Impianti sportivi privi di rilevanza economica:** gli impianti la cui gestione non produce lucro.
9. **Impianti strategici:** Impianti a rilevanza economica che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di interesse per il mercato, in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale, permettendo al concessionario di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici.
10. **Impianti di frontiera:** Impianti nei quali viene erogato un servizio che si ritiene debba essere reso alla collettività, anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa e che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire.
11. **Codice Etico dello Sport:** Documento che promuove un'idea di sport amatoriale e professionale, inteso come fenomeno sociale, fondato su valori quali l'integrità, la solidarietà, il rispetto per i diritti umani, l'inclusione sociale e la tutela della salute.

Art. 2 - Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli impianti in uso ad istituti scolastici, le cui modalità di utilizzo e gestione sono regolate da specifici provvedimenti.

Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale.

Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria, mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono attività sportive di pubblico interesse.

Il Comune di Viterbo riconosce, altresì, la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria, organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

Al fine di un pieno utilizzo degli impianti e di una gestione funzionale all'interesse pubblico, intendendo valorizzare anche l'esperienza dell'associazionismo del cd. Terzo Settore, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali e aggregative, consentite dai complessi sportivi, dando priorità alle attività che fanno riferimento alle giovani generazioni, alla terza età, e ai soggetti diversamente abili, nell'ambito del dilettantismo e della attività senza scopo di lucro;
- b) indirizzare e coordinare l'attività sportiva, affinché siano rispettati gli standard e i principi indicati nella Carta Europea dello Sport (CONSIGLIO D'EUROPA CDDS Comitato per lo Sviluppo dello Sport - 7^a Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport, Rodi, 13 - 15 maggio 1992) che definisce lo stesso come "*qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia come obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli*";
- c) dare piena attuazione all'art.8 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e allo Statuto Comunale nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- d) realizzare una gestione degli impianti secondo criteri di efficienza, sicurezza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione e trasparenza, nel rispetto degli indirizzi di promozione sportiva, fissati dall'Amministrazione Comunale;
- e) abbattere le eventuali barriere architettoniche presenti negli impianti;
- f) sostenere lo sport di partecipazione e cittadinanza, promuovendo il coordinamento delle diverse realtà sportive operanti nella città, avvalendosi, per il conseguimento delle finalità relative alle politiche dello sport, anche della collaborazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e dell'Associazionismo sportivo, nonché di ogni altro soggetto pubblico e/o privato che condivide le medesime finalità e che risulti strumentale al conseguimento di predetti obiettivi, al fine di garantire un sistema sportivo infrastrutturale pubblico in grado di soddisfare gli interessi generali della collettività ed offrire servizi con elevati standard

qualitativi.

Art. 3 - Codice Etico dello Sport

Il Codice Etico dello Sport del Comune di Viterbo si rivolge a tutti i soggetti che, a vario titolo, partecipano alla vita sportiva sul territorio viterbese, attraverso le associazioni e le società sportive dilettantistiche, al fine di rafforzare l'offerta formativa, valorizzare il ruolo pedagogico formativo dello sport, guidare le azioni di tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto di precise indicazioni di ordine etico e morale.

Art. 4 - Uso degli impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, sono destinati all'uso e gestione da parte di Società Sportive e di Associazioni Sportive Dilettantistiche, di Enti di Promozione Sportiva, di Federazioni, di Associazioni Sportive riconosciute dal CONI o affiliate a Enti di Promozione, di Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali, nell'ambito dello sport e del tempo libero.

Art.5 - Classificazione degli impianti sportivi

La classificazione degli impianti sportivi ha lo scopo di consentire l'individuazione delle idonee procedure di affidamento e gestione.

La classificazione degli impianti secondo i criteri di cui ai punti 7-8-9-10 di cui all'art. 1 del presente regolamento, sarà stabilita da deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 6 - Forme di gestione

Le strutture di cui al presente Regolamento possono essere gestite nei modi seguenti:

- a) direttamente dal Comune;
- b) mediante affidamento in gestione a Società Sportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Federazioni, Associazioni Sportive riconosciute dal CONI o affiliate a Enti di Promozione, Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali, nell'ambito dello sport e del tempo libero, individuate previo esperimento di apposite procedure di selezione, come previsto dal presente Regolamento;
- c) accordi di collaborazioni con Federazioni Sportive Nazionali, aventi natura giuridica di organismo di diritto pubblico, nel rispetto della vigente normativa.
- d) Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs 38 del 28 febbraio 2021, le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.

Per ogni impianto concesso in gestione sarà predisposta una convenzione contenente gli elementi essenziali che disciplinano i rapporti fra l'Amministrazione Comunale e le società sportive, che dovrà essere approvata dalla Giunta Comunale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi, per la realizzazione di eventi e attività di proprio interesse o al fine di ospitare

specifiche manifestazioni organizzate da terzi, che siano caratterizzate da rilevanti profili culturali e/o sportivi, per le quali sia stato concesso patrocinio dell'ente nelle modalità stabilite dalla convenzione.

L'uso dei citati impianti comunali potrà essere altresì concesso alle scuole primarie e secondarie che ne facciano tempestiva e formale richiesta, per lo svolgimento di attività curricolari ed extracurricolari.

In ragione delle predette riserve, eventuali rapporti concessori dovranno prevedere apposite clausole a favore del comune, individuando le modalità per assicurare la fruizione degli impianti.

Art. 7 - Affidamento in gestione di impianti sportivi con rilevanza economica

Fermo quanto previsto dal precedente art. 6 lettere c) e d), la gestione di impianti sportivi con rilevanza economica, qualificabile quale "concessione di servizi" secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici, deve essere affidata, qualora il Comune non intenda gestirli direttamente, nel rispetto delle previsioni di cui ai disposti normativi di riferimento, per quanto compatibili.

Il soggetto affidatario della concessione è tenuto al versamento di un canone, come meglio definito dai successivi articoli.

Gli impianti sportivi possono essere affidati in concessione per un massimo di anni 20 (venti).

La durata può essere superiore ai 20 anni, ma comunque inferiore a 30, nel solo caso in cui si verificano condizioni tali da giustificare l'estensione temporale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. la concessione di servizi preveda investimenti economici del concessionario sull'impianto sportivo;
- b. il piano economico finanziario presentato dal concessionario evidenzia, in maniera inequivocabile, la necessità, al fine di ammortizzare gli investimenti effettuati, di prolungare la gestione oltre i 20 anni;
- c. i beni oggetto di investimento vengano acquisiti al patrimonio comunale.

I criteri per la valutazione dell'offerta per la concessione del servizio saranno stabiliti nella singola procedura, nel rispetto, comunque, dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza: tali criteri di valutazione dovranno includere, per almeno il 60% del punteggio assegnabile, i seguenti aspetti:

- a) capacità gestionale;
- b) offerta agonistica;
- c) investimenti previsti, a carico del concessionario;
- d) radicamento sul territorio, da misurarsi attraverso attività svolte a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, garantendo inclusione e pari opportunità tra i sessi;
- e) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticabili;
- f) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- g) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- h) svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- i) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

L'Ente individua, inoltre, i seguenti ulteriori requisiti necessari alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate, con riferimento all'economicità, all'efficacia e all'efficienza dell'attività gestionale dell'impianto:

- a) progetto di utilizzo;

- b) piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni;
- c) offerta economica;
- d) la previsione di interventi finalizzati all'utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture, nel rispetto dell'ambiente.

Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

Art. 8 - Affidamento in uso di impianti sportivi privi di rilevanza economica

La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici. Anche nel caso di impianti sportivi privi di rilevanza economica, pertanto, va posta in essere dall'ente locale una procedura di evidenza pubblica, seppure semplificata. Il soggetto affidatario della concessione è tenuto al versamento di un canone, come meglio definito dai successivi articoli.

La gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica può essere affidata per un massimo di anni 5 (cinque) e può essere prorogata fino ad ulteriori anni 5, nel solo caso in cui si verifichino condizioni tali da giustificare l'estensione temporale, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. preveda investimenti economici sull'impianto sportivo;
- b. venga presentato un piano economico finanziario che evidenzi, in maniera inequivocabile, la necessità, al fine di ammortizzare gli investimenti effettuati, di prolungare la gestione;
- c. l'investimento riguardi lavori di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione edilizia e/o nuova costruzione;
- d. i beni oggetto di investimento vengano acquisiti al patrimonio comunale.

I criteri per la valutazione dell'offerta per l'uso dell'impianto sportivo sono stabiliti nella singola procedura, nel rispetto, comunque, dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza.

Tali criteri di valutazione dovranno includere, per almeno il 60% del punteggio assegnabile, i seguenti aspetti:

- a) capacità gestionale;
- b) esperienza nel settore, con priorità a progetti realizzati di attività didattico-sportiva per l'educazione e la crescita dei bambini/ragazzi;
- c) radicamento sul territorio, da misurarsi attraverso attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani, garantendo inclusione e pari opportunità tra i sessi;
- d) rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticabili;
- e) esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- f) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
- g) svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- h) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto.

Non è consentita, all'interno delle convenzioni, qualunque forma di rinnovo tacito.

Su proposta del Dirigente del Settore comunale competente, la Giunta Comunale approverà una puntuale definizione degli aspetti sopra menzionati, che tengano conto delle tipicità dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento in gestione.

Il Comune potrà erogare contributi agli impianti privi di rilevanza economica, in base alle proprie disponibilità finanziarie, a sostegno delle spese di gestione, debitamente

rendicontate.

Art.9 - Canone concessorio

La definizione dei canoni per singoli impianti, individuati tra un minimo e un massimo, sarà approvata dalla Giunta Comunale, su proposta del Dirigente del Settore comunale competente.

La proposta dovrà tenere conto:

- dell'ubicazione dell'impianto, con particolare riguardo alla vicinanza dello stesso a specifiche zone, contesti e/o infrastrutture viarie che lo rendano maggiormente fruibile;
- della vetustà, dei costi di realizzazione e del valore attuale dell'impianto;
- dell'accessibilità e concreta utilizzabilità dello stesso;
- delle superfici a parcheggio ad uso esclusivo dell'impianto;
- del costo di gestione complessivo del singolo impianto a carico dell'affidatario, con particolare riguardo agli oneri ragionevolmente occorrenti per la manutenzione ordinaria e per far fronte alle utenze;
- delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e delle fasce svantaggiate della popolazione;
- del livello complessivo del singolo impianto, determinato sulla base di tutti i predetti elementi, anche in relazione ad altri impianti simili, presenti nel territorio comunale;
- presenza di attività commerciali.

Il canone dovrà essere versato al comune con cadenza anticipata, secondo le modalità disciplinate nell'atto di concessione.

Art. 10 - Patrimonio concesso e manutenzioni

Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi facenti parte del complesso sportivo e descritti (in apposita relazione redatta dagli uffici competenti, in contraddittorio con la parte interessata) nello stato di fatto, di conservazione e di funzionalità in cui si trovano.

L'affidamento comprende tutte le operazioni di manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, pulizia ordinaria e programmata dell'intero complesso sportivo, le quali sono riportate su scheda tecnica o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati.

Con la convenzione di gestione può essere approvato anche un eventuale programma di interventi migliorativi, realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico, che contribuisca alla determinazione di una durata maggiore.

La manutenzione straordinaria deve essere prevista obbligatoriamente a carico del concessionario, per affidamenti di impianti a rilevanza economica che prevedano una durata di concessione superiore a 10 (dieci) anni: in caso di durata pari o minore, la manutenzione straordinaria è, di norma, di competenza del Comune, il quale si riserva di stabilire tempi e modi della relativa realizzazione, in funzione delle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla loro realizzazione: in questo caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere, a tal fine, una partecipazione alle spese delle opere realizzate.

L'affidatario, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che dovesse risultare utile alla

migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere, a titolo di rimborso, delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimanere di proprietà dell'affidatario.

Nel corso di validità della convenzione, l'affidatario può realizzare, di propria iniziativa, opere di manutenzione straordinaria e migliorative. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia e urbanistica. Tali opere si intendono acquisite in proprietà del Comune, senza che competa al concessionario alcuna indennità di sorta. Le opere stesse, equiparabili a interventi eseguiti direttamente dal Comune, sono esenti dagli oneri concessori previsti dalle vigenti norme in materia di edilizia.

Art. 11 - Riqualificazione energetica degli impianti sportivi

L'obiettivo dell'Amministrazione è ridurre l'impatto ambientale delle strutture sportive, attraverso una gestione più consapevole dell'energia, che garantisca spazi più efficienti e sostenibili. Per questo l'amministrazione si riserva in ogni momento di utilizzare le coperture dell'impianto sportivo per l'installazione di impianti fotovoltaici, da inserire all'interno di costituende Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Qualora il gestore volesse installare un impianto fotovoltaico sulla copertura dell'immobile, al fine di calmierare i costi energetici, dovrà preventivamente consultare l'Amministrazione e sarà comunque obbligato ad entrare quale "producer" o "prosumer" all'interno di una CER, qualora la stessa fosse esistente o, comunque, formalizzata entro due anni dalla realizzazione dell'impianto.

Art. 12 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario deve adempiere alle seguenti obbligazioni, che saranno parte integrante dei relativi contratti sottoscritti con il Comune:

1. gestire gli impianti direttamente ed esclusivamente, per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
2. divieto di subconcedere il servizio, la gestione o l'uso anche parziale degli impianti a terzi, pena l'immediata decadenza della concessione; sarà ammessa, previo accordo con il Comune, la sub concessione di parte delle attività esercitate nell'impianto, ferma restando la responsabilità totale della gestione nei confronti del Comune da parte del Concessionario;
3. obbligo di osservare la massima diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno a terzi e/o all'impianto sportivo, ai suoi accessori e a quant'altro di proprietà del Comune, comunicando tempestivamente il verificarsi di fatti derivanti da eventi calamitosi o di forza maggiore in genere, al fine di definire con ogni ragionevole urgenza la sospensione dell'utilizzo dell'impianto, i danni subiti, la residua funzionalità, anche al fine di vedere eventualmente sospeso il pagamento del canone concessorio;
4. entro e non oltre il mese di settembre di ogni anno, dettagliare il progetto di utilizzo presentato in sede di affido e, in particolare, i periodi e le fasce orarie riservate alle scuole, agli allenamenti, ai corsi di avviamento, al pubblico e alle manifestazioni che intende svolgere l'anno successivo, dandone immediata comunicazione al Comune;
5. rispondere nei confronti del Comune per eventuali danni che venissero arrecati agli impianti e agli attrezzi, accessori e arredi, da parte degli utenti o visitatori ivi presenti

- a qualsiasi titolo, nonché da parte del pubblico che intervenga a qualunque manifestazione, esibizione o gara organizzata dal Concessionario stesso;
6. obbligo di tenere sollevato e indenne il Comune di Viterbo e i suoi coobbligati da tutti i danni sia diretti sia indiretti che possano comunque derivare a chiunque (persone o cose, ivi compresi atleti, dirigenti, allenatori, accompagnatori, direttori di gara, pubblico, ecc.) in dipendenza o connessione della concessione dell'uso dell'impianto e degli accessori, manlevando il Comune stesso e i suoi coobbligati da qualsiasi azione pretesa, richiesta sia in via giudiziale sia stragiudiziale che possa comunque e da chiunque promuoversi, in relazione a quanto oggetto della concessione all'uso dell'impianto e dei relativi accessori;
 7. obbligo ad attenersi e a far attenere i propri iscritti e collaboratori, oltre che a tutte le norme del presente Regolamento, alle norme vigenti in materia di gare, allenamenti ed esercizi sportivi, nonché a tutte le disposizioni e prescrizioni che il Comune ritenesse di emanare, in ordine alla concessione;
 8. accettare e sottoscrivere il "Codice Etico dello Sport";
 9. vietare l'introduzione, all'interno dell'impianto, di automezzi (eccetto quelli di soccorso), motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo (fatti salvi i casi in cui l'impianto dovesse essere dotato di aree appositamente destinate ed attrezzate a tale utilizzo), oggetti esplosivi, oggetti contundenti, armi proprie e improprie, fatti salvi quelli strumentali allo svolgimento di specifiche discipline sportive;
 10. attenersi, nella conduzione dell'impianto sportivo, a tutte le norme e le prescrizioni igienico sanitarie vigenti;
 11. tenere appositi registri, indicanti le presenze degli utenti: tali registri sono messi a disposizione del Comune, nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dal presente Regolamento;
 12. mantenere e conservare l'impianto in buone condizioni, esercitando al riguardo, nei confronti di terzi, i poteri spettanti al Comune in forza del presente Regolamento;
 13. custodire il complesso sportivo, gli impianti, le attrezzature e il materiale in esso esistenti o che ivi saranno collocati;
 14. sostenere le spese per i consumi di acqua, gas, energia elettrica, combustibile, telefono e quanto altro necessario per il funzionamento dell'impianto, comprese le spese di amministrazione, ove l'impianto sia in condominio;
 15. garantire scrupolosa osservanza delle norme vigenti, con particolare attenzione a quelle inerenti l'igiene, la sicurezza, la prevenzione degli infortuni e degli incendi;
 16. assicurare che le attività connesse alla gestione dell'impianto siano svolte da personale idoneo e qualificato per lo svolgimento delle mansioni richieste, nel rispetto della normativa sulla sicurezza;
 17. assicurare che siano rispettati gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, tributaria, previdenziale, assicurativa, nonché le condizioni contrattuali e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL di categoria, sia per il personale da esso dipendente, sia per il personale dipendente da imprese della cui collaborazione il Concessionario, a qualsiasi titolo, abbia ad avvalersi. Il Comune resta del tutto estraneo ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera che sia posta in essere per qualsiasi motivo tra Concessionario e terzi;
 18. esonerare e manlevare il Comune da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose, che potessero in qualunque momento e per qualsiasi causa derivare da quanto formerà oggetto del contratto;

19. contrarre idonea polizza di assicurazione relativa al rischio di incendio, di furto (specie per gli impianti, le attrezzature e il materiale), nonché di responsabilità civile per danni al Comune e/o a terzi, relativamente a persone e/o cose. La polizza dovrà essere stipulata con Società assicuratrice di primaria importanza, con clausole e per massimali stabiliti dal Comune;
20. liquidare le spese relative alla stipula dell'atto di concessione, ivi compreso il pagamento delle imposte, per la durata dello stesso;
21. rispettare le disposizioni impartite dal Comune a seguito dei controlli effettuati;
22. essere in regola con il pagamento del canone annuale;
23. non apportare modifiche all'impianto, alle sue attrezzature e dotazioni, se non autorizzate preventivamente dal Comune: il Concessionario potrà introdurre, previa autorizzazione scritta del Comune e a propria esclusiva cura e spesa, materiale e/o attrezzature attinenti l'attività sportiva esercitata, manlevando il Comune da ogni responsabilità;
24. applicare le tariffe stabilite annualmente dall'Amministrazione, come tetto massimo;
25. garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché quelle connesse alle specifiche discipline sportive esercitate;
26. attuare il progetto di utilizzo e il piano dettagliato delle manutenzioni, presentato in sede di affido e contrattualizzato;
27. presentare annualmente copia del bilancio societario, approvato e corredato da idonea relazione, nella quale siano dettagliate le singole poste e indicate separatamente le entrate e le uscite, riferite alla conduzione della struttura e all'attività sportiva.

Art. 13 - Pubblicità

Qualsiasi forma di pubblicità, all'interno dell'impianto sportivo oggetto dell'affidamento del servizio, deve essere sempre autorizzata dal Comune, nel rispetto delle norme regolamentari vigenti.

Di norma il Concessionario, previa autorizzazione di cui al precedente comma, potrà gestire la pubblicità commerciale all'interno delle strutture oggetto della concessione, trattenendone i relativi introiti, fermo restando il rispetto della disciplina regolante la pubblicità nell'ambito territoriale comunale, anche in ordine alle norme di sicurezza. Tale autorizzazione è rilasciata in via esclusiva. Gli introiti derivanti da pubblicità commerciale dovranno essere evidenziati nell'ambito del bilancio societario approvato.

Il Concessionario è responsabile della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità per eventuali danni che da esse possano derivare a terzi, esonerando così il concedente da ogni responsabilità.

Le tariffe di pubblicità, determinate a norma di legge e Regolamento comunale, sono a carico del Concessionario. Non è data facoltà al Concessionario di subconcedere l'esercizio della pubblicità commerciale negli stessi termini e alle stesse condizioni previste nel presente articolo.

Art. 14 - Attività economiche

Il Concessionario ha facoltà di gestire, nell'ambito dell'impianto sportivo e nel rispetto delle norme relative al commercio, previa autorizzazione dei competenti uffici, eventuali attività accessorie che possano dare sostegno economico alla conduzione dell'impianto stesso (somministrazione alimenti e bevande, vendita articoli sportivi, ecc.). È fatto divieto di

installare impianti e commercializzare articoli connessi al gioco d'azzardo. Ogni onere ed ogni provento sono a carico e a favore dell'affidatario.

Art. 15 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti spettano all'affidatario e sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale, in accordo con l'affidatario, con una previsione di differenziazione per fasce orarie e per tipo di utenza.

Art. 16 - Cessazione anticipata dell'affidamento

Oltre che per decorrenza del termine finale, per il venir meno del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto di seguito previsto da aversi quale casistica esemplificativa e non esaustiva.

Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

- a) omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione;
- b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili;
- c) reiterata violazione del calendario, tariffe e orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale.

L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:

- a) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
- b) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata;
- c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- d) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
- g) ripetuta inosservanza del Codice Etico dello Sport;
- h) mancato pagamento di n.3 mensilità del canone.

L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, fatte salve cause di forza maggiore o di altra natura, a lui non imputabili. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata o PEC all'Amministrazione Comunale, con un preavviso di almeno trenta giorni.

Il concessionario può rinunciare all'utilizzo degli impianti: in tal caso, allo stesso tempo, non potranno in alcun modo essere rimborsati i canoni versati. All'Amministrazione dovranno altresì essere versati, al fine di elidere tutte le conseguenze derivanti da una eventuale anticipata rinuncia, una percentuale non inferiore al 40% dei dodici canoni mensili residui o di quelli rimanenti, laddove inferiori.

Art. 17 - Penalità

Il personale del Comune avrà libero accesso all'impianto, per le verifiche e i controlli sulla gestione (attività, modalità di conduzione, ecc.), sulla conduzione della convenzione, sullo stato manutentivo e sui lavori di migioria in corso d'opera. A seguito di tali controlli, in

caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro sia nocumento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi, anche solo in parte, quanto stabilito, potrà essere applicata la sanzione della revoca della concessione, restando impregiudicata la facoltà di richiesta del danno.

Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per l'Utilizzo del Complesso Sportivo si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: €100,00;
- b) arbitraria modifica delle tariffe di utilizzo, senza previa autorizzazione e condivisione con il Concedente, penale da determinare sul contratto in modo proporzionale al valore di servizi e comunque non inferiore al 5% e non superiore al 30% dell'appalto";
- c) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate, non effettuate: l'importo delle opere non effettuate, incrementato del 10% del relativo valore.

Art. 18 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia:

- alla vigente normativa in materia concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- alle Leggi Regionali vigenti in materia;
- alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- alla normativa generale e specifica inerente agli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali per quanto non specificamente disciplinato dal presente regolamento.

Art. 19 - Norma transitoria

Tutte le concessioni già avviate alla data di adozione del presente Regolamento, alla loro scadenza dovranno essere adeguate ai principi ispiratori dello stesso .